

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - BENAZZO PAOLO

Seduta del 23/03/2021

FATTO

In sede di ricorso, la cliente rappresenta quanto segue:

- è contitolare dei seguenti di n. 2 Buoni Postali Fruttiferi appartenenti alla "Q/P" e precisamente:
 - n. ***49, serie P (serie Q/P) emesso il 18.5.1987 per lire 500.000;
 - n. ***79, serie P (serie Q/P) emesso il 24.11.1987 per lire 500.000;
- i predetti titoli sono stati liquidati in misura inferiore rispetto ai tassi e ai rendimenti indicati sul retro per il periodo dal 21° al 30° anno;
- il timbro correttivo apposto sul retro modifica esclusivamente i rendimenti fino al 20° anno;
- è altresì contitolare dei seguenti di n. 2 Buoni Postali Fruttiferi appartenenti alla serie "Q" e precisamente:
 - n. ***114, serie Q emesso il 18.11.1988 per lire 500.000;
 - n. ***137, serie Q emesso il 22.11.1989 per lire 500.000;
- i predetti titoli sono stati liquidati in misura inferiore rispetto ai tassi e ai rendimenti indicati sul retro, nonostante l'applicazione della ritenuta fiscale;
- è stata infatti liquidata una somma inferiore di circa 600,00 euro per ciascun buono (cfr. calcoli sul retro dei titoli).

Pertanto, chiede il rimborso della differenza non liquidata, pari all'importo dovuto secondo il rendimento dal 21° al 30° anno apposto sul retro e cioè pari all'importo di circa 600 euro. L'intermediario, in sede di controdeduzioni, in via preliminare, afferma quanto segue:



- la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di buoni emessi in data anteriore al 1° gennaio 2009;
- il ricorso proposto è pertanto irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza temporale ABF, il quale è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal;
- è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello secondo cui *"in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum, onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)"*;
- ciò premesso, con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto";
- da ciò discende dunque l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF;
- i buoni fruttiferi postali sono mezzi di raccolta del risparmio postale, effettuata dall'emittente per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale;
- le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - alla sezione I, paragrafo 4 - prevedono che all'ABF possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari;
- sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B., ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. 58/1998, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari;
- i buoni postali fruttiferi, e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario;
- da ciò consegue che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF;
- né varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR 275/2008 abbia ricompreso l'emittente tra gli intermediari, in relazione all'attività di bancoposta, attività tra le quali pacificamente non rientra il collocamento dei buoni postali fruttiferi.

Nel merito, invece, afferma quanto segue:

- i buoni in controversia appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria "Q", istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- i buoni in controversia sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l'avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un'espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall'appellante come appartenente alla nuova serie "Q" e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. *ex multis* Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007, riguarda un caso del tutto differente rispetto a quello in controversia (buoni emessi su moduli di serie non più in vigore e senza indicazioni relative alla nuova serie e ai nuovi rendimenti) e comunque esclude espressamente che possa farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono sia presente una stampigliatura con l'indicazione di una sigla e di condizioni diverse;
- i buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05);
- non è invocabile il principio dell'affidamento incolpevole poiché in ragione del tenore letterale dei moduli sottoscritti e della pubblicità legale del predetto D.M. (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il cliente si sarebbe dovuto avvedere, usando l'ordinaria diligenza, che il titolo acquistato apparteneva alla serie Q/P, con conseguente applicazione dei relativi rendimenti fino alla scadenza (cfr. Cass. SS.UU. 3963/2019).

Pertanto, chiede che, in via preliminare, venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso perché concernente a materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF e di dichiarare la non ricevibilità del ricorso in quanto relativo a comportamenti precedenti al 1° gennaio 2009. Nel merito, invece, chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente rileva che:

- l'eccezione di incompetenza *ratione temporis* è infondata in quanto l'oggetto del ricorso è l'effetto del negozio giuridico, che evidentemente deve essere riferito al momento della richiesta di liquidazione, avvenuta in epoca successiva al 1° gennaio 2009.
- l'eccezione di incompetenza per materia, è infondata in quanto la stessa normativa richiamata nelle controdeduzioni conferma che l'ente emittente, in quanto "intermediario finanziario", è soggetto legittimato nel presente giudizio, indipendentemente dal tipo di prodotto offerto al consumatore.

Per quanto concerne le eccezioni dell'intermediario sul merito, con riferimento ai titoli della serie Q/P rileva che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il timbro modificativo dei tassi, apposto sul retro dei buoni, avrebbe dovuto ricomprendere anche il rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, altrimenti legittimando l'affidamento nel rendimento letteralmente indicato;
- non può infatti essere richiesto al consumatore un onere di interpretazione diversa;
- per detti titoli insiste nella richiesta di rimborso della differenza relativa al decennio dal 21° al 30° anno.

Con riferimento, invece, ai titoli della serie Q, afferma che:

- l'intermediario non formula controdeduzioni in relazione ai buoni appartenenti a detta serie;
- l'importo liquidato è inferiore rispetto a quanto dovuto;
- in particolare sussiste una differenza di € 599,28 per il buono n. ***.114 e di € 600,31 per il buono n. ***.137;
- devono quindi ritenersi per ammesse le contestazioni sollevate in sede di ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene alla richiesta di corresponsione dei rendimenti originari indicati sul retro di quattro BFP, due della serie "Q" e due della serie "Q/P".

In via preliminare, l'intermediario eccepisce (i) l'incompetenza *ratione temporis*, poiché i buoni in controversia sono stati emessi in data tra il 1987 e il 1989 e il *petitum* sarebbe fondato su vizi genetici e non sugli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009; e (ii) l'incompetenza per materia, poiché i BFP sarebbero prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Sul punto, il Collegio rimanda al suo consolidato orientamento di senso negativo, disattendendo così entrambe le eccezioni preliminari (per esempio, fra tutti, Collegio di Milano, decisione n. 18327/ 2020 e Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Ciò posto, venendo al merito, il Collegio rileva innanzitutto come i BFP n. ***49 e n. ***79 risultano emessi sul modulo cartaceo della serie "P", ma appartenenti, come precisato sul fronte, alla serie "Q/P" e i BFP n. ***114 e n. ***137 appartengano alla serie ordinaria "Q".

Chiarito ciò, occorre soffermarsi sulla richiesta, avanzata da parte ricorrente, di applicazione delle condizioni originarie previste sul retro dei BFP Q/P con riferimento al periodo dal 21° al 31° anno. Su tali buoni, infatti, era apposto il timbro che attestava la modifica normativa dei rendimenti esclusivamente sino al 20° anno.

Ebbene, in merito al falso affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo anche per il periodo dal 21° al 30° anno si è espresso di recente il Collegio di Coordinamento, il quale, in un caso analogo a quello in esame, ha affermato che *"assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020) [...]. In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

Con il che, l'Intermediario deve corrispondere a parte ricorrente quanto dovuto sulla base delle condizioni riportate originariamente sul retro dei titoli con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno.

Per quanto concerne, invece, i BFP della serie Q, codesto Collegio rileva che il D. L. 19/09/1986, n. 556 (pubblicato sulla G. U. n. 219 del 20/09/1986 e convertito nella L. 17/11/1986, n. 759) - istitutivo della ritenuta erariale - ha previsto per tutti gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 l'applicazione della ritenuta del 6,25%, mentre per quelli maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 01/09/1987 al 23/06/1997 la ritenuta fiscale era fissata nella misura del 12,50%. Il D. Lgs. 01/04/1996, n. 239 ha introdotto (a partire dal 01/01/1997) la misura dell'imposta sostitutiva "unica", per quanto concerne gli interessi resi dai titoli del risparmio postale, al 12,50%. Gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal 21/09/1986 al 31/12/1996, inoltre, sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale mentre gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1° gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.

Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti risulta che effettivamente l'intermediario convenuto abbia correttamente proceduto alla liquidazione dei buoni fruttiferi, tenendo conto, ai fini della determinazione dei rendimenti da corrispondere al sottoscrittore, di quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale, che, come affermato di recente dal Collegio di Coordinamento, assume rilievo negoziale quale parametro in base al quale computare il *quantum* della prestazione documentata nei titoli. In considerazione di quanto precede, il ricorso non può quindi trovare accoglimento con riferimento alla richiesta relativa ai buoni postali della serie "Q".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli della serie Q/P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali. Non accoglie il ricorso nel resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA